



Liceo Scientifico Statale "Giovanni Marinelli"

Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 UDINE tel. 0432/46938 - fax 0432/471803

C.F. 80006880308 – COD. MECC. UDPS010008

[mail: udps010008@istruzione.it](mailto:udps010008@istruzione.it) - e-mail certificata: udps010008@pec.istruzione.it

Istituto Scolastico dotato di personalità giuridica (decr. Provv.le prot. n. 347/A23 bis del 21.06.00)

Prot. n. 5293/C14
Udine, 27/09/2019

All'Avv.to Chiara FRANGIONE

All'Albo on line

All'Ufficio di contabilità

Oggetto: conferimento di incarico provvisorio di collaborazione
Responsabile della Protezione Dati - Avv. Chiara FRANGIONE

PREMESSO

RICHIAMATO l'accordo di rete dell'Ambito VIII sottoscritto in data 11 luglio 2016;

RITENUTO di considerare il Liceo Scientifico Marinelli centrale di committenza per conto delle Istituzioni Scolastiche afferenti alla Rete di ambito n. 8 FVG;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento all'art. 1, commi 66-74;

VISTE le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota del 7 giugno 2016, prot. n 2151;

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire- dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RGDP) (artt. 37-39);

VISTO che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

CONSIDERATO che le predette disposizioni prevedono che il RPD «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGPD);

CONSIDERATE, al fine dell'attuazione del RGPD, le priorità operative indicate dal Garante privacy:
designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD) (italianizzazione dell'acronimo DPO, Data Protection Officer, art. 37-39); istituzione del Registro delle attività di trattamento (art. 30 e cons. 171);
notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", art. 33 e 34), nonché la necessità di mettere in atto gli ulteriori elementi attuativi introdotti dal RGPD;

VISTO che le Istituzioni scolastiche sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD e sono tenute ad adempiere a quanto prescritto dal RGPD;

CONSIDERATO che le Istituzioni scolastiche della Rete di Ambito n.8 del Friuli Venezia Giulia hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'individuazione di un unico Responsabile della protezione dei dati (RPD) e per l'attuazione di iniziative comuni connesse all'applicazione del RGPD,

ACCERTATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto il servizio richiesto,

VISTO il Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione emanato con Decreto Ministeriale n.305 del 7.12.2006;

VISTO il Bando di selezione pubblica per l'affidamento del servizio di Responsabile della Protezione Dati, ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - prot. n. 4090/C14 del 29 giugno 2019;

VISTO il verbale di valutazione e la graduatoria delle offerte pervenute entro i termini previsti, prot. n. 4350/C14 del 18/07/2019;

VISTI i vari ricorsi pervenuti relativamente alla graduatoria provvisoria prot. 4350/C14 del 18/07/2019;

VISTO che l'autorizzazione all'accesso agli atti effettuato dall'Avv. Bruno Cantarone è stata differita;

CONSIDERATO che per le scuole dell'Ambito 8 è necessaria la figura di Responsabile della Protezione Dati dal 01 ottobre 2019;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NOMINA PROVVISORIAMENTE "Responsabile della Protezione Dati"

l'Avvocato PhD Chiara FRANGIONE,

1. Descrizione e caratteristiche tecniche del servizio offerto

RPD dovrà ottemperare a quanto previsto nel regolamento UE in epigrafe e in dettaglio.

In particolare dovrà:

- informare e consigliare il titolare e il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- verificare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e gli audit relativi;
- fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
- essere punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all'esercizio dei loro diritti;
- fare da riferimento al Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.

Dovrà inoltre:

predisporre e monitorare l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons. 171), avviando quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte) funzionale all'istituzione del registro. La ricognizione sarà l'occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali (art. 5), la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, artt. 6, 9 e 10) nonché l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art. 25);

collaborare con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", art. 33 e 34);

dar corso — in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati - alla piena attuazione del RGPD, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni.

Come previsto dall'art. 3 del Bando di selezione pubblica per l'affidamento del servizio di Responsabile della Protezione Dati, ai sensi degli artt.37-39 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si chiede al candidato collocatosi in prima posizione nella graduatoria definitiva di sottoscrivere presso il liceo scientifico Marinelli entro 48 ore il contratto di incarico di RPD per le Istituzioni Scolastiche afferenti alla rete di ambito n. 8 FVG.

Entro il 31 gennaio 2020 il RPD incaricato dovrà inoltre inviare a ciascuna delle Istituzioni Scolastiche afferenti alla rete di ambito n. 8 FVG i seguenti documenti:

Registro delle violazioni (data breach);

Registro dei trattamenti.

L'inadempimento della suddetta prestazione entro il 31 gennaio 2020 avrà l'effetto di ridurre del 3% per ogni giorno di ritardo il compenso pattuito all'atto della stipula del contratto.

Inoltre, per consentire di ottemperare a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, è indispensabile che il RPD consegni entro il 31 gennaio 2020 a ciascuna delle Istituzioni Scolastiche afferenti alla rete di ambito n. 8 FVG i seguenti documenti:

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali dei dipendenti;

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie;

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali dei fornitori;

Designazione incaricati protezione dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e ex Regolamento UE 2016/679;

Designazione incaricati protezione dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e ex Regolamento UE 2016/679 - Struttura operativa: Area Collaboratori Scolastici;

Designazione incaricati protezione dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e ex Regolamento UE 2016/679 - Struttura operativa: Area Assistenti tecnici;

Designazione incaricati protezione dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e ex Regolamento UE 2016/679 - Struttura operativa: Area Segreteria;

10.Designazione Responsabile esterno protezione dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e ex Regolamento UE 679/2016;

Modello per la notifica del data breach;

Fruitori del servizio: Istituti Scolastici dell'Ambito 8 F.V.G.

Liceo scientifico Marinelli	Liceo Artistico Sello	Istituto comprensivo Udine I
ISIS Malignani	ITC Zanon	Istituto comprensivo Udine II
Liceo classico Stellini	ITC Deganutti	Istituto comprensivo Udine III
Liceo scientifico Copernico	Liceo. Educandato Uccellis	Istituto comprensivo Udine IV
ITG Marinoni	ISIS Stringher	Istituto comprensivo Udine V
IPSIA Ceconi	CPIA	Istituto comprensivo Udine VI
Liceo Percoto		

Durata e compenso

L'incarico ha la durata di 4 mesi a decorrere dalla data del 01/10/2019 e fino al 31/01/2020.

Non è previsto il tacito rinnovo dell'incarico.

Il compenso sarà pari a Euro 8.233,33 onnicomprensivo per l'esperto esterno che trasmetterà la fattura elettronica (da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55) alla scuola polo dell'Ambito 8 Liceo Scientifico G. Marinelli.

Quanto spettante sarà corrisposto in un'unica soluzione su conto corrente dichiarato dall'Avv. Chiara Frangione, al termine dell'attività ed entro 30 gg. dalla presentazione di specifica relazione finale su quanto svolto.

I costi per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00.

Trattamento dati e tutela della riservatezza

I dati forniti saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge e di contratto inerenti il rapporto di lavoro, o comunque connesso alla gestione dello stesso;

Recesso Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 del Codice Civile che l'istituto può recedere dal Contratto qualora ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. Il recesso sarà effettivo dalla data di ricezione della raccomandata con ricevuta di ritorno e il RPD farà pervenire all'istituto i risultati delle attività svolte fino a quella data.

Sito Il presente contratto è pubblicato sul sito del Liceo (art. 15 D.Lgs. 33 del 14/03/2013) e (art. 54 dell'art. 3 della legge 24/12/2017 n. 244) nella sezione trasparenza.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile

Il presente contratto è redatto in tre originali siglato in ogni pagina di cui si compone e firmato da entrambe le parti in segno di accettazione dei termini e delle condizioni in esso contenuti. Ogni parte dichiara di aver ricevuto un originale.

Allegati:

dichiarazione di responsabilità;

Informativa ex art. 13 D.l. 193/2003

<http://www.liceomarinelli.edu.it/>

Letto, approvato e sottoscritto.

Responsabile RPD
Avv. Chiara Frangione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Scuola capofila della Rete di Ambito 8 – FVG
STEFANO STEFANEL